

**SCHEDA DI VALUTAZIONE N. 4/2011**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune.		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 772 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0372 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	22/12/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	22/12/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	16/02/2011		
<b>ASSEGNATO IL</b>	23/12/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	9 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	03/02/2011
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	3 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	27/01/2011
<b>OGGETTO</b>	Viene modificato il regolamento 378/2007 onde renderlo conforme alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e segnatamente all'articolo 291, paragrafo 2 del TFUE, in base al quale è conferita alla Commissione europea la competenza di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Art. 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	<b>CONFORME:</b> l'intervento previsto dal regolamento costituisce un mero adeguamento alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona relative alle competenze di esecuzione in capo alla Commissione europea, senza modificare l'impianto del regolamento oggetto di modifica e senza variare in alcun		

modo la ripartizione di competenze tra istituzioni dell'Unione e Stati membri.

**PRINCIPIO DI  
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

**ANNOTAZIONI:**

La proposta in esame modifica il regolamento n. 378/2007 limitatamente al primo paragrafo dell'art. 4 (fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria) e all'intero art. 6 (modalità di applicazione del sistema di modulazione volontaria), nel senso di prevedere che, nella fissazione degli importi come nell'adozione di disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale e per la gestione finanziaria della modulazione volontaria, la Commissione proceda mediante atti esecutivi.

Le competenze di esecuzione, come già ricordato, sono conferite alla Commissione sulla base dell'articolo 291, par. 2 del TFUE, secondo il quale, fermo restando che spetta agli Stati membri la facoltà di adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, "allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione" o, in casi specifici, al Consiglio.

Le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione devono essere stabilite da regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Si ricorda, a questo proposito, che la relativa proposta di regolamento (COM (2010) 83) è tuttora in corso di iter. Andrebbe pertanto chiarito che la Commissione potrà adottare atti esecutivi solo quando il suddetto iter si sarà concluso, onde consentire un controllo efficace degli stessi, sulla base di strumenti consolidati.

Si ricorda infine che il regolamento n. 378/2007 prevede che gli Stati membri possano applicare una riduzione, denominata modulazione volontaria, a tutti gli importi dei pagamenti diretti da assegnare sul loro territorio. Gli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria sono messi a disposizione dello Stato membri in cui sono generati come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale e finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.